



LEGA NAZIONALE CALCIO UISP



REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP "Circolare del 31 maggio 2023"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, è inoltre comprensiva delle deroghe applicate alla stessa dalla Lega Calcio UISP Comitato Provinciale Pescara.

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali FIGC calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A1 e A2 nella stagione sportiva 2023-2024 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega Calcio UISP, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 del RTN.
2. Per attività ufficiale FIGC s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori FIGC) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2023.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega Calcio UISP, disputassero una o più gare ufficiali FIGC nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega Calcio UISP, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 del RTN.

CALCIO A 11

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali FIGC calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2023-2024 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2024.

6. Gli atleti di 2ª e 1ª categoria che disputino una o più gare FIGC calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2024 **NON POSSONO IN NESSUN CASO** partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio UISP per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 de RTN.
7. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre FIGC calcio a 11 categorie 2a e 1a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio UISP. Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio UISP.
Ovviamente tale possibilità cessa nel momento che vengano convocati in prima squadra.



LEGA NAZIONALE CALCIO UISP



CALCIO A 5/7/8

8. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali FIGC di calcio a 11 nei campionati sino alla 1a categoria possono partecipare a gare dell'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 della Lega Calcio UISP.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 della Lega Calcio UISP.

Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati FIGC all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2023/2024, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2023

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 maschile	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3a categoria e Amatori (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1a e 2a categoria	no (2) *	si	si	---
Calcio a 11 Eccellenza e Promozione	no (1)	no (2)	no (2)	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie C, C1, C2, D	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2	---	---	---	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	---	---	---	Si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no (2)
Calcio a 11 femm. serie B, C1/C2, D	---	---	---	Si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali FIGC calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2023-2024 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati **atleti** e **dirigenti**, hanno efficacia anche per tutta l'attività della **Lega Calcio UISP**.